

TI_GERICHTE 60.2009.439 vom 15. März 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-03-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2009.439

FR: TI_GERICHTE 60.2009.439 du 15 mars 2010

IT: TI_GERICHTE 60.2009.439 del 15 marzo 2010

Regeste

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di libertà condizionale

Erwägungen

E. 1

. 1.1. Il giudice dell'applicazione della pena – richiamato l'art. 339 cpv. 1 lit. j CPP, secondo cui è competente ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva – ha rifiutato a RI 1 la liberazione condizionale indicando che una nuova domanda non poteva essere ripresentata prima di cinque mesi (decisione 19.11.2009, inc. _____).

E. 1.2

Giusta l'art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice dell'applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi previsti dall'art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP. Il gravame 30.11/1.12.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

E. 2

. 2.1. Giusta l'art. 86 cpv. 1 CP “ quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti ” (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 86 CP). “ L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito. Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno ” (art. 86 cpv. 2/3 CP) [BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 20 ss. ad art. 86 CP].

E. 2.2

Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1/2 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 23.3.1999 (FF 1999 p. 1667 ss., p. 1800/1801). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP c'è stata una modifica: se prima la liberazione era concessa “ se si può presumere che il detenuto avrebbe tenuto una buona condotta in libertà ”, con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “ non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti ”. Per V. MAIRE (La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360) si passa dall'esigenza di una prognosi favorevole a quella di una prognosi non sfavorevole, ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.

E. 2.3

La liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d'esecuzione della pena, ossia della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna (DTF 101 Ib 452 cons. 1). Come tale essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità vi si scosti, è tenuta a indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193, cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Interpretando l'art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le difficoltà che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la formulazione di una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante l'esecuzione della pena concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è stata relativizzata (Messaggio, FF 1999 p. 1801). La liberazione condizionale deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, così come del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193 cons. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4). La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3). Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons. 1a, con rif.).

E. 3

. 3.1. RI 1, che ha scontato 2/3 della pena il 25.11.2009, ha pacificamente raggiunto la soglia oggettiva minima per la concessione della liberazione condizionale (art. 86 cpv. 1 CP).

E. 3.2.1

Con decisione 21.7.1993 la Corte delle assise criminali ha dichiarato, tra gli altri, il ricorrente autore colpevole di ripetuta rapina aggravata, di tentata rapina aggravata e di lesioni semplici qualificate e lo ha condannato alla pena di sei anni di reclusione ed all'espulsione dal territorio svizzero per quindici anni (inc. _____). Il 22.3.1996 – al termine del primo congedo – RI 1 non ha fatto ritorno al PCT La Stampa, dove stava espianando la predetta pena. E' stato arrestato l'1.3.2009 nel canton _____.

E. 3.2.2

Il giudice dell'applicazione della pena ha ritenuto che detta fuga costituisse un abuso di fiducia, fatto che – malgrado il lungo tempo trascorso da quel giorno – non mutava la gravità del suo comportamento, decisamente contrario al regolamento del carcere. Ciò che giustificava – con altri motivi – la reiezione dell'istanza. A ragione. La fuga del ricorrente ha infatti, forzatamente, interrotto la progressiva esecuzione della pena, di cui la liberazione condizionale – nel sistema del regime progressivo di espiazione della pena – è l'ultima fase (DTF 133 IV 201; StGB PK – S. TRECHSEL, Zurigo / S. Gallo 2008, n. 2 ad art. 86 CP; A. BAECHTOLD, Exécution des peines, Berna 2008, cap. 8, n. 1; BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 4 ad vor art. 86 CP). Con la sua condotta – che ha dimostrato straordinario disprezzo per le regole carcerarie – RI 1, che si è allontanato dal penitenziario nel corso del primo congedo, quando mancavano pochi mesi a raggiungere i 2/3 della pena, è venuto meno alla fiducia accordatagli: l'inizio dell'ultima fase dell'espiazione della pena, ovvero la liberazione condizionale, è di conseguenza stato necessariamente differito dalla fuga, che – come detto – ha inevitabilmente troncato la regolare esecuzione della pena ed il rapporto di fiducia soggiacente. In queste circostanze, è indispensabile un ulteriore periodo per poter meglio valutare la situazione personale del ricorrente, plurirecidivo. La concessione della liberazione condizionale presuppone infatti, tra l'altro, che “ non si debba presumere che (il beneficiario) commetterà nuovi crimini o delitti ”, condizione esplicitamente prevista dal legislatore (cfr. BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 5 ss. ad art. 86 CP): nella valutazione della prognosi futura non si può prescindere dal vissuto del detenuto e pertanto, anche, dal suo comportamento e dalle eventuali precedenti condanne. La necessità di promuovere il suo reinserimento nella società – scopo dell'espiazione della pena – non deve, evidentemente, minacciare / pregiudicare la sicurezza dell'ordine pubblico. Ora, il casellario giudiziale _____ attesta numerose condanne a partire dal 1984; in particolare certifica la condanna avvenuta nel 2000 per, tra l'altro, rapine commesse nel corso del 1997, per cui è stato condannato alla pena di dodici anni e tre mesi (poi ridotta). Circostanza, quest'ultima, che implica come, dopo avere ommesso di rientrare in carcere il 22.3.1996, il ricorrente abbia perseguito nell'attività criminale perpetrando ulteriori atti violenti. Inoltre, la pretesa intenzione di RI 1, “ (...) in tempi precedenti l'arresto a _____, (...) di presentarsi autonomamente presso le autorità svizzere per chiudere i conti con la giustizia elvetica e scontare l'ultimo periodo di pena residua rimasta ” (ricorso 30.11/1.12.2009, p. 9) non è sostanziata da alcun elemento. Il fatto che nel 2008 avrebbe interpellato l'avv. _____ per sapere come procedere per risolvere il problema di espiazione con la pena in Svizzera (doc. C, allegato al ricorso 30.11/1.12.2009) non è certamente sufficiente per comprovare che effettivamente volesse costituirsi alle autorità elvetiche: a tale abboccamento non è infatti seguito alcun gesto / atto concreto in questa direzione da parte del ricorrente. In effetti, non ci sono indizi per concludere che, se non fosse stato arrestato l'1.3.2009, si sarebbe spontaneamente presentato per scontare il residuo di pena. La circostanza, poi, che – come si evince dallo scritto 28.9.2009 del capo cancelleria della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure al giudice dell'applicazione della pena inerente la liberazione condizionale – “ (...) risulta una segnalazione telefonica 12.9.2006 dell'avv. _____, il quale chiedeva informazioni in quanto RI 1 avrebbe voluto recarsi in _____, sui periodi di prescrizione ” (p. 4) attesta che il ricorrente non aveva alcun programma di costituirsi alle autorità svizzere per scontare il resto della pena, ma piuttosto che voleva sapere se poteva recarsi all'estero senza incorrere nell'arresto e nella carcerazione. Non certo indizio di buoni propositi circa l'intenzione di espiaire la pena comminata nei suoi confronti il

21.7.1993 dalla Corte delle assise criminali. Il ricorrente, anche se ha scontato un lungo periodo in detenzione in _____ dopo la sua fuga dal PCT La Stampa, avrebbe senz'altro potuto, se solo l'avesse voluto, concretizzare l'asserito intendimento di presentarsi per espiare la condanna, allo stesso modo in cui ha cambiato la sua vita formandosi una famiglia ed avendo un lavoro stabile. In realtà – come detto – unicamente l'arresto nel canton _____ l'1.3.2009 ha interrotto la sua lunghissima latitanza e lo ha ricondotto in carcere in Ticino. Il giudice dell'applicazione della pena ha indicato, con riferimento al predetto arresto, che “ (...) è subito stato messo sotto inchiesta proprio perché si sospetta che stesse preparando una nuova rapina. Questo procedimento nel canton _____ rimane tutt'ora aperto e pesa comunque in maniera importante anche nell'ambito della valutazione inerente alla sua liberazione condizionale. Preoccupa che egli sia tornato in Svizzera, dove non ha nessun legame sociale di nessun genere, contravvenendo al divieto d'entrata e verosimilmente con l'intento di commettere nuovi reati ” (decisione 19.11.2009, p. 5, inc. _____). Queste ultime parole lasciano nondimeno intendere, anche se è stato aggiunto “ verosimilmente ”, che il ricorrente si è reso colpevole di nuovi reati, ciò che è contrario al principio della presunzione di innocenza previsto dall'art. 32 cpv. 1 Cost. (“ in dubio pro reo ”) [R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 56 n. 20 ss.]. Il procedimento nel canton _____ è ancora pendente, per cui dallo stesso nulla si può evidentemente desumere in capo alla sua colpevolezza. Certo, è assodato che RI 1 è stato arrestato e posto in detenzione preventiva per atti preparatori a rapina sub. a presa d'ostaggio, misure che non sono contrarie al principio della presunzione di innocenza (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 56 n. 21); nondimeno, dare eccessivo peso a questa circostanza – nel senso di ritenerla elemento rilevante per la valutazione dei presupposti esatti dall'art. 86 CP – significherebbe, di fatto, anticipare il giudizio delle competenti autorità del canton _____ e disattendere il principio “ in dubio pro reo ”. Si può invece considerare, anche perché il ricorrente stesso lo ammette (ricorso 30.11/1.12.2009, p. 7), che ha violato il divieto di entrata nei suoi confronti disposto per una durata illimitata dall'Ufficio federale degli stranieri il 27.8.1993, ciò che comprova il suo disprezzo per quanto ordinato dall'autorità elvetica e quindi la completa assenza di volontà di conformarsi alle regole. Fatto che non conforta certamente la pretesa intenzione di “ dare alla sua vita un nuovo assetto ” (ricorso 30.11/1.12.2009, p. 9), intenzione solo in parte concretizzatasi con la famiglia e con il lavoro. Il ricorrente sostiene invero che, siccome secondo gli accordi tra le autorità _____ e quelle ticinesi, se / quando liberato, sarà consegnato al canton _____ per gli incombeni delle loro autorità penali, il pericolo di recidiva sarebbe del tutto inesistente siccome incarcerato in quel cantone. L'esame inerente la recidiva del condannato, nell'ambito della procedura sulla liberazione condizionale, deve nondimeno considerare il futuro sul lungo termine e non certo soltanto i primi mesi dopo la scarcerazione. L'autorità _____, alla quale spetta esprimersi sulla libertà provvisoria di RI 1 in quel procedimento, potrebbe peraltro decidere di procedere alla sua immediata scarcerazione, per cui l'assunto del qui ricorrente secondo il quale, perché incarcerato, non potrebbe recidivare, non avrebbe portata alcuna. Il procedimento penale pendente nel canton _____ contro il ricorrente non ha, come detto in precedenza, significato particolare nell'esame della concessione della liberazione condizionale. In queste circostanze, è del tutto prematura la scarcerazione.

. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 86 CP, 339/340/341 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, c/o _____, _____. 3. Rimedio di diritto: Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF). 4. Intimazione: per conoscenza: Per la Camera dei ricorsi penali Il
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.